



COMUNE DI CIRO' MARINA

Provincia di Crotone

ORDINANZA N. 5 del 6.02.2013

OGGETTO: Carnevale 2013. Disposizioni in materia di polizia urbana e tutela della pubblica incolumità.

IL SINDACO

- **Premesso** che, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione del Carnevale 2013, possono verificarsi episodi di malcostume di taluni sconsiderati, i quali, muniti di uova, bombolette spray, arance, farina, buste, palloncini gonfiabili e simili, possono cagionare pericolo o danni a persone o a cose di proprietà pubblica o privata, spruzzando sostanze imbrattanti o gettando oggetti contundenti;
- **Ritenuto** opportuno limitare tale fenomeno anche al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini, pur nel rispetto della tradizione, salvaguardarne l'incolumità;
- **Visti e richiamati** lo Statuto comunale ed il Regolamento di Polizia Urbana;
- **Visto** l'art. 6 della Legge 24.07.2008, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni del D. L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
- **Visto** l'art. 54 del TU.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.;
- **Vista** la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- nel periodo compreso tra il 6 ed il 13 febbraio 2013 è fatto divieto a chiunque di gettare in luogo pubblico, ovvero lanciare contro passanti o veicoli in transito, sostanze imbrattanti o che possano recare danno alle persone, uova, arance ed altri corpi contundenti, materiale di qualsiasi genere, nonché di portare ed usare, senza giustificato motivo, farina, bombolette spray, buste, palloncini gonfiabili ed altri simili recipienti, bastoni e manganelli di qualunque tipo, nonché imbrattare o sporcare strade, piazze e monumenti;
- la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento;

INFORMA

- per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 13, comma 2 e art. 20, comma 3 della Legge 689/81, verrà disposto il sequestro delle "cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione";
- la presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione nelle apposite bacheche nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
- la stessa verrà, altresì, portata a conoscenza degli studenti delle scuole mediante distribuzione di materiale informativo.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Roberto Siciliani